

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

71° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1982

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, relativa al riordino degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 » (1503), d'iniziativa dei senatori Gherbez ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 575, 576
GHERBEZ (PCI) 576

I lavori hanno inizio alle ore 12,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, relativa al riordino degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960,

n. 1600 » (1503), d'iniziativa dei senatori Gherbez ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, relativa al riordino degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 », d'iniziativa dei senatori Gherbez ed altri.

Come i colleghi ricorderanno, ieri abbiamo sospeso la trattazione di questo provvedimento in quanto si è ritenuto necessario sentire il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti che erano stati presentati dal Governo. Comunico che la Commissione bilancio si è riunita questa mattina ed ha espresso parere favorevole sugli emendamenti stessi.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali appartenenti al Corpo della guardia di finanza, iscritti nei ruoli separati e limitati, di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono conseguire nel proprio ruolo l'avanzamento al massimo grado di sottufficiale, previsto dall'ordinamento del Corpo di appartenenza e, se in possesso dei requisiti prescritti, alla qualifica di "aiutante" per la Guardia di finanza ».

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

I sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, iscritti nei ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono conseguire nel proprio ruolo l'avanzamento al massimo grado di sottufficiale e la qualifica di « aiutante » prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, con decorrenza non anteriore al 25 giugno 1982.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1-bis.

Nei confronti del personale indicato nell'articolo precedente, anche se iscritto nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini del trattamento di quie-

scenza, è disposta la ricostruzione di carriera con riferimento a quella del parigrado del ruolo normale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Il Governo ha proposto un altro emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1-bis, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1-ter.

Le promozioni sono conferite ad anzianità, con la osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni in vigore per l'avanzamento dei parigrado del ruolo normale prescindendo dal possesso dei requisiti di comando o di servizio.

La qualifica di « aiutante » è conferita ad anzianità ai marescialli maggiori giudicati idonei al compimento di due anni di permanenza nel grado.

Non costituisce ostacolo alla promozione o al conferimento della qualifica di « aiutante » l'esistenza nel ruolo normale di parigrado non idonei o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Art. 2.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ai soli effetti giuridici, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 408.

Ricordo che a questo articolo era stato presentato dalla senatrice Gherbez un emendamento, tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo stesso, le seguenti parole: « , mentre agli effetti economici si applicano con decorrenza dall'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121 ».

6^a COMMISSIONE

71° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1982)

È stato inoltre presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

G H E R B E Z . Ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 presentato dal Governo.

E approvato.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio previsti per il Corpo della guardia di finanza.

Tenuto conto del suggerimento dato dalla Commissione bilancio nel parere espresso il

7 aprile 1982, in relazione alla copertura finanziaria del provvedimento, propongo un emendamento tendente a sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19.500.000, di cui lire 5.600.000 per gli anni 1982 e 1983, si provvede a carico del capitolo n. 3001 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI